



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO
PRESSO IL
Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio 3

A:

Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale – Uff. III
PEC: drsa@postacert.istruzione.it

E, p. c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari/
Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano
PEC: rts-ca.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, sottoscritta in data 13 dicembre 2023, in materia di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti scolastici a.s. 2022/2023. (Risposta a Note U.S.R. Nr. 23744 del 18/12/2023 di riscontro a osservazione U.C.B. n. 241 del 07/12/2023 e Nr.22722 del 27/11/2023). Visto ex art. 5, comma 2, lettera e), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Si attesta che il provvedimento n. **Ipotesi di C.I.R.** del **13/12/2023**, del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, protocollato da questo Ufficio in data **18/12/2023** e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. **30189**,

ha superato

il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. L'atto è stato registrato al n. **1042**, in data **20/12/2023** ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera e) .

In riscontro all'osservazione dello scrivente U.C.B. n. 241 del 7 dicembre 2023, è pervenuta, per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 40-bis, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 5, comma 2, lett. e), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la nuova ipotesi di contratto indicata in oggetto corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del predetto decreto legislativo n. 165.

Preliminarmente, in deroga all'adozione di una ipotesi di C.C.N.I., prevista dall'art. 7, comma 4, lettera a) del C.C.N.L. 8 luglio 2019, si prende atto del comma 341, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con il quale si stabilisce che: *“Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'Istruzione in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010”*.

Si prende atto che per l'a.s. 2022/2023 il riparto delle risorse prevede una quota parte destinata esclusivamente alla retribuzione di posizione di parte variabile, pari a euro 959.991,84, come previsto dall'art. 1, commi 339 e 340, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Si prende atto che, per l'a.s. 2022/2023, *“[...] per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022 [...]”*, come previsto dall'art. 5, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Si prende atto, inoltre, che con la presente ipotesi codesto U.S.R. ha confermato, per l'anno scolastico 2022/2023, i valori annui lordi della retribuzione di posizione parte variabile in misura pari a quella già percepita dai dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2021/2022, utilizzando per la retribuzione di posizione – parte fissa e variabile – e la retribuzione delle reggenze, **un importo inferiore all'85%**

del fondo destinato al pagamento delle predette retribuzioni. Pertanto, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 1, comma 559 della legge 29 dicembre 2022, n. 197: *“Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023”*.

Si prende atto che la consistenza del fondo consente di determinare i valori della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato a decorrere dal 1° settembre 2022, ferme restando le fasce di complessità delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna di cui al D.D.G. prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 20894 del 16 ottobre 2023, con il quale per l'a.s. 2022/2023 sono confermate le fasce di complessità delle istituzioni scolastiche di cui al D.D.G. prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 12002 del 30 maggio 2022.

Resta inteso che, all'atto della liquidazione delle provvidenze, la verifica amministrativo-contabile delle singole posizioni dirigenziali verrà effettuata dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Con l'occasione, si rilevano i seguenti refusi, da rettificare in sede di sottoscrizione definitiva dell'ipotesi in oggetto, prima della pubblicazione nell'apposita sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito di codesto U.S.R.:

- a pag. n. 3 dell'**ipotesi di C.I.R.**, art. 3, comma 3 e a pag. n. 6 della **relazione illustrativa**, l'importo delle reggenze è pari a euro 719.878,64, anziché a euro 720.840,51, come erroneamente indicato.

Si trasmette la presente nota al fine di consentire la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi in oggetto, **con le suindicate rettifiche**, e di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che dispone all'art. 21, comma 2, *“le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-*

finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

LP

Data 20/12/2023